

Regolamento CE per l'agricoltura biologica

Considerazioni critiche del nuovo Regolamento

Cristina Micheloni- AIAB, Roma

Il primo gennaio 2009 inizierà una nuova era per il biologico europeo. Il 21 giugno 2007 il Consiglio dei Ministri UE ha INFATTI approvato il nuovo regolamento del biologico che sostituirà il vecchio e raderà Reg CEE 2092/91 alla fine del 2008.

Di certo si può dire che l'Italia ha provato a mettersi di traverso all'approvazione del regolamento sulla questione OGM ma purtroppo il manipolo di paesi solidali alla nostra posizione (Grecia, Belgio, Ungheria) era troppo ristretto per arrivare alla "minoranza di blocco", ovvero impedire l'approvazione del regolamento con maggioranza qualificata. L'Austria e la Polonia hanno cambiato linea all'ultimo minuto reso possibile alla Presidenza tedesca l'approvazione del nuovo regolamento che non ha nemmeno tenuto conto del parere contrario del Parlamento Europeo.

I contenuti

Innanzitutto è utile ricordare che si tratta di un regolamento quadro che detta i principi e i confini del biologico, mentre sono ancora da decidere tutte le regole attuative (i vecchi allegati) che saranno discussi nel corso dei prossimi due anni.

In sintesi queste le novità del regolamento:

Campo di applicazione: viene ampliato al vino, all'acquacoltura, ai mangimi, alla produzione del lievito e delle alghe, viene invece esclusa la ristorazione biologica.

Obiettivi e principi: la grande novità del regolamento è la miglior organicità e facilità di lettura rispetto al vecchio regolamento senza anima e visione. Gli obiettivi sono quelli classici e condivisibili della produzione biologica, così come i principi generali tra i quali troviamo che l'agricoltura biologica "esclude l'uso di OGM e dei prodotti derivati o ottenuti da OGM ad eccezione dei medicinali veterinari". Principio solido che verrà in parte disatteso in seguito. I principi specifici dettano poi le regole per la produzione vegetale, zootecnica, dei mangimi, della trasformazione (grande vuoto del vecchio regolamento) e dell'acquacoltura, rendendone la comprensione più agevole.

Rimarranno le *liste positive* per i prodotti fitosanitari, i concimi e ammendanti, le materie prime per mangimi non biologiche, gli additivi e i coadiuvanti per mangimi, i prodotti per la pulizia e disinfestazione che si potranno utilizzare. Le liste dei prodotti ammissibili in agricoltura biologica (i vecchi allegati II e VI) verranno definiti da adesso in avanti. Nel frattempo però si aprono spiragli pericolosi ad alternative di sintesi precisamente dove si dice che sono ammessi tutti i prodotti vegetali, animali, microbici e minerali "salvo ove tali prodotti non siano disponibili in quantitativi o qualità sufficienti o non siano disponibili alternative". Oppure, per i mangimi, dove le vitamine in essi contenute devono essere naturali, ma in caso di indisponibilità di tali sostanze, possono essere autorizzate vitamine sintetiche. Agli Stati membri viene lasciata la possibilità di richiedere che un prodotto venga inserito nella lista o stralciato da essa fornendo un dossier esplicativo alla Commissione.

Una novità di grande rilievo è il capitolo della *flessibilità* ovvero l'elasticità di adattare il regolamento alle diverse situazioni geografiche e strutturali dell'Europa a 25. Con la flessibilità si intende eliminare tutto il regime complesso delle deroghe attuali per modellare il regolamento alle diverse realtà senza che vi siano turbative di mercato e violazioni alla libera concorrenza.

La flessibilità era ampiamente richiesta dal settore, ma realmente non abbiamo idea della

portata che potrà avere poiché tutto verrà deciso con le regole attuative. Quello che è scritto nero su bianco è la possibilità di derogare sull'approvvigionamento di mangimi, sementi, e animali vivi, qualora non siano disponibili sul mercato in forma biologica ma anche "ove sia necessario usare additivi per alimenti o additivi per mangimi e tali sostanze non siano disponibili sul mercato se non derivate o ottenute da OGM" (!).

Etichettatura: il logo EU sarà obbligatorio sui prodotti comunitari, facoltativo per quelli d'importazione o con ingredienti prevalentemente importati. A fianco al logo andrà riportata la dicitura: "Agricoltura UE" se il prodotto è interamente comunitario oppure "Agricoltura UE/non UE" se di componenti misti, ed infine "agricoltura non UE" se interamente di importazione.

Una novità importante è la possibilità di sostituire o integrare il termine "UE" con l'indicazione del paese di origine se tutti gli ingredienti sono ivi prodotti. Di fatto si apre la possibilità di etichettare i prodotti bio nostrani come "made in Italy" con la dicitura: Agricoltura Italiana.

Altro cambiamento importante riguarda i prodotti trasformati. Solo due classi saranno ammesse: il prodotto con più del 95% degli ingredienti (in peso) bio, che può chiamarsi biologico, e la categoria al di sotto di tale soglia che riporta il riferimento al metodo biologico solo nella lista degli ingredienti, con la medesima scrittura e riportando la percentuale degli ingredienti conformi al regolamento.

I loghi privati del biologico e quelli nazionali possono essere inseriti nell'etichetta, e nella pubblicità dei prodotti.

E' possibile per uno Stato membro porre delle norme più restrittive al presente regolamento solo se queste sono applicate anche all'agricoltura convenzionale. Norma inserita per evitare eccessive differenze nella comprensione di cos'è biologico.

Sistema di controllo: il sistema di controllo del metodo biologico viene assoggettato al regolamento UE 882/2004, che lo pone sotto l'Autorità Competente per i controlli dell'agro-alimentare.

Tutti OdC dovranno essere accreditati alle EN 45011 (ISO 65).

Il nuovo regolamento introduce espressamente l'analisi di rischio per determinare il tipo e la frequenza delle visite d'ispezione.

Tutti gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da paesi terzi devono assoggettarsi al sistema di controllo.

Gli Stati membri possono esentare dal sistema di controllo i dettaglianti che vendono direttamente al consumatore finale, a condizione che non producano, importino, o trasformino i prodotti in vendita.

Infine il tema che ha fatto più clamore di tutto il nuovo regolamento: l'equiparazione del metodo biologico a quello convenzionale in tema di OGM, definendo la soglia dello 0,9% di inquinamento accidentale e non evitabile, al di sopra del quale vi è l'obbligo di etichettatura "contenente OGM" e di conseguenza di decertificazione per il bio. Sotto questa soglia dello 0,9% il prodotto può essere etichettato biologico anche con una leggera presenza di OGM, dimostrando però che tale presenza sia accidentale e non evitabile.

Con questa mossa la Commissione definisce lo 0,9% come il nuovo 0, e questo sarà il limite per definire le norme di coesistenza - tra colture OGM e non OGM - in giro per l'Europa. Si tratta effettivamente di una pessima comunicazione al cittadino (che non ci fa bene) e di una grave scelta perché, al momento in cui siamo, si può ancora gestire una soglia al limite di rilevabilità analitica degli OGM (oggi 0,1, un domani 0,01 e così via) e si possono ancora mettere in piedi delle filiere di soia e di mais OGM free.